



Città di Marsala  
Medaglia d'oro al Valore Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 489 DEL 20 DIC. 2012

**Oggetto:** Ordinanza decoro urbano – anti volantinaggio selvaggio.

### IL SINDACO

Premesso:

che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;

che il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere oggetti vari e, in particolare, volantini pubblicitari;

Considerato:

che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;

che tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni, sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché i condomini degli immobili se ne liberano gettandoli sulla strada;

Ritenuto:

che i comportamenti di cui in premessa, oltre ad essere fonte di degrado ambientale, alterano il decoro urbano;

che gli episodi sopra descritti possano produrre effetti oltremodo negativi nei confronti dell'immagine della città, rendendola meno attraente anche turisticamente;

che, pertanto, è necessario adottare provvedimenti concreti per combattere un fenomeno certamente negativo per la città, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione;

che, per le suddette finalità, l'amministrazione comunale ha predisposto apposito regolamento del decoro urbano e, in tale ambito, anche una regolamentazione del fenomeno del volantinaggio selvaggio, trasmettendo lo stesso, per quanto di competenza, al consiglio comunale;

che è necessario, nell'approssimarsi delle festività natalizie, regolamentare con effetti immediati il fenomeno del volantinaggio selvaggio, nelle more dell'approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale, al fine di porre precisi paletti alla pratica della distribuzione di volantino con finalità commercial;

Visti:

L'art 54 del D.Lgs. 267/2000;

il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, il quale definisce l'ambito di applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e stabilisce che la sicurezza urbana è un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

In particolare, l' art. 2 del predetto decreto ministeriale, in base al quale "il sindaco interviene per prevenire e contrastare....omissis situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano.....";

Ritenuto

che, nella fattispecie, la diffusa prativa del volantinaggio selvaggio costituisce certamente alterazione del decoro urbano;

che è necessario ed opportuno intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte, vietando le forme di volantinaggio selvaggio e ponendo, quindi, precisi vincoli nei confronti dei soggetti che intendono porre in essere la pratica pubblicitaria della quale trattasi;

Ritenuto,

pertanto opportuno emettere ordinanza sindacale che disciplini il fenomeno di degrado urbano descritto;

visti: 1) art.7 bis D.Lgs.267/2000; 2)art. 54 D.Lgs.267/2000; 3)L. 94/2009;4) Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008; 5)la legge regionale 10/991 s.m.i.

P.Q.M.

ORDINA

1) in tutti i luoghi pubblici, il volantinaggio è consentito solo a condizione che avvenga conformemente ai principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

2) conformemente ai principi affermati al punto 1) della presente ordinanza, il volantinaggio può essere eseguito solo mediante consegna diretta alle persone, con conseguente divieto di depositare il materiale cartaceo (deplianti, volantini, bigliettini, etc.) sulle auto, motocicli, abitazioni, infissi, cassette postali aperte e aggettanti sulla pubblica via, nonché in altro luogo pubblico o accessibile al pubblico privo di responsabile;

3) chiunque non ottemperi alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00;

4) è consentita la possibilità di pagamento in misura ridotta nelle forme e con le modalità di legge;

5) sono tenuti all'osservanza della presente ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti, sia le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della distribuzione;

6) la presente ordinanza è trasmessa a S.E. il Prefetto di Trapani, alle Forze di Polizia territorialmente competenti, alle quali è affidato il compito di farla osservare. Sarà altresì pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale dell'Ente;

7) avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere entro 60 ( sessanta ) giorni al T.A.R. territorialmente competente, ovvero entro 120 ( centoventi ) giorni dinanzi al Presidente della Regione Sicilia.

IL SINDACO  
(on.le Giulia Adamo)

